I R

Copia Estratta dall' Originale
Stato della Comune di Bronconio.

Libro Quarto

Copia Estratta
Dall'Originale
Statuto della
Terra di Strozzone

Libro Quarto

Furono ne' tempi trasandati formati dal Consiglio di questa Terra più, e diversi Capitoli attinenti al Danno Dato, ma come che fatti in varj tempi da più Persone con aggiungere poi altri stessi Capitoli, e anco revocare, e con mutare alcune altri de già fatti hanno portato con seco confusione, e anco contradizione trà di loro, in modo tale, che ne sono insorte, e quotidianamente ne vengono contenzioni litigiose, come si è veduto per il passato; Onde per risparare per quanto sia possibile alle medesime si sono compilati li infrascritti Capitoli, nelli quali si è ancora procurato di spiegar meglio la sostanza della materia contenuta, in quelli antecedenti, e col seguente Ordine, e Modo.

Della Vendita del Danno Dato Capo. Primo

Il Danno Dato, che si deve in Pubblico da particolari Persone non già per invenzione dei Guardiani, si venda per un'Anno da Priori insieme colla Camerlenga Civile, e criminale dal Sig.r Commissario ogni anno ad estinzione, come gli altri Pubblici.

Il Danno Dato per Inventione tanto di Campagna, che di Montagna si venda come sopra ad estinzione di Candela, parimenti per un'Anno per li Mesi di Settembre, Ottobre, e da due Uomini maggiori d'Anni Venti, e di una sia Guardiano

di Campagna, sotto altro di Montagna in conformità
dalla loro offerta data.

Dell'Attuario del Danno Dato. Capo Secondo.

Il Cancelliere suddetto, come Attuario del Danno
Dato osservarà intorno all'esecuzione della Pena del
medesimo tutti li Capitoli inserti in questo Quar=
to Libro da tenersene da lui la Copia in Cancel=
leria, non eccetto la suddetta Pena, se non pro=
vati prima li Danni sotto la Pena della Restitu=
zione del Doppio del Danaro, che avrà contro
questa Disposizione dato. Scriva nel Libro, che
suole chiamarsi da richiami, tutti li Richiami,
o Accuse, che alla giornata si faranno con des=
crivere il giorno, Mese, e Anno, e ancora
con ogni sedetà tutte le Disposizioni de' Testi=
monj, interrogando detti Testimonj nel modo
e causa della scienza, del luogo, tempo, e con=
testi; Del che se non apparisca in detto Libro
che si creda alla sua assertione, mostrando detta
Deposizioni, e ogni altro atto, quando fosse
ricercato dalli Richiamati, o Accusati, ouer=
dalli loro Requisitori, o Difensori senza alcu=
na obbiezione, ricevendo benignamente le loro
Risposte, o difese. E dovrà in ottima ordine
in margine della Accusa, o Richiami fedel=
mente la quantità del Danaro, che avrà rice=
vuto dagli Accusati attorno di Pena, attrimenti

in caso di Ricorso, o di prediz.ne nel Sindacato si starà al Giuramento di essi Stimatori

Non possa tanto per il Danno Dato, che ricevesse nelli suoi Beni dalle Bestie d'Altri, come contro le sue in caso fossero denunziate al Danno servi ver nel detto Libro, sotto qualsivia Somma de case, o Richiami, ma in tali casi si servino del Segretario delli Priori, a spese come de Proviggioni de Pegni, ed altro, che sopra di ciò occorresse, altrimenti il Detto sia nullo, e di niun valore.

In fine stia a Sindacato anche per detto Danno Dato nel modo, che si è disposto dall'Officio del Cancelliere del Vic.r Commissario nel primo Libro di questo Stato.

Delli Guardiani di Campagna, e di Stanga

Capitolo Terzo

I Guardiani suddetti in principio del loro Officio, che dovrà principiare ogni Anno, secondo il solito ai Due di Novembre, giurino prima alla presenza delli Priori, a dilazione del loro Segretario ad essercitare bene, e con sudetta diligentemente, e senza frauda il lo= ro officio, sopra tutti li danni, che troveran= no farsi in questo Territorio, o con Bestie, o senza per tal effetto vadino di continuo con la Guardia, che da detti Priori, o ciascuno di

Loro saranno date, conforme il solito, alla vicaria
distratti i Danni, sotto Pena di Vinti Cinque
ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi
per tre Quarti alla Comunità, e per un Quar=
to al Sig.r Commessario, in caso, che mancasse=
ro, come sopra, vanga data Guardia: Dia=
no, e possino altro Giorno di giorno Dieci
dal giorno del Danno venduto, o trovato il
Danneficante, la loro Accusa avanti il Sig.r
Commessario da scriversi in un Libro avanti
da Lui, come sopra, e denunciar fuori, di
tempo non si allontanino, e rifacciino al detto
Commessario li loro pregiij Danni, la portione,
che li perviene, come si dirà nelli seguenti
Capitoli, come ancora li medemi Guardianj
doveranno fare annotare al Sig.r Commessario
nel suddetto Libro, e nel margine delle Accuse
la Quantità del Danno, che ricevono dagli
Accusati, altrimente in caso di Ricorso Vie=
ra alli detti Accusatori, con il loro giuramen=
to circa la quantità del Danno, che diran=
no aver patito.

Non possono detti Guardiani, concedere detto lo=
ro Officio, ne meno sostituire altri senza li=
cenza del Consiglio, ed in caso di necessità
dalli Priori, fino alla risoluzione del suddetto
Consiglio.

Non commettino, o trattino per loro medemi, o per
mezzo di altri alcuna sorta di fraude, con dare,
offerire, ricevere, pigliare, o appattare con
qualsivoglia modo, o con qualsivoglia Persona
per se pene delli Danni sotto la pena di Lire
Venticinque per ciaschaduno di loro d'applicar
si per un Quarto all'Accusatore, che dovrà ta=
nersi segreto, ed il resto a disposizione del
Sig.r Commissario, quale sopra la causa pre=
dette procedi con ogni vigore, e senza alcuna
remissione all'Esecutione di detta pena.

Possino i detti Guardiani cercare one[illegible]mente la
Persona, venendo però questa dalli Serrari,
o Possessioni d'altri portando Arnesi, o altro
con sospetto di Danno.

Il Guardiano di Montagna dovrà inoltre invi=
gilare, e guardare le Bandite della Comuni=
tà, tanto Vetta, quanto da Spesi, comprese=
vi anche la Selva di Macchia Longa, pervia
Solo Voglio, e anche per il Capotavo, e Al=
lagnolo dalla Bandita di S.t Benedetto, se=
condo però il consueto, e praticato per il pas=
sato, acciò detta Bandita, e Selve non sia=
no dannificate. Ed in caso di Danno, che si
ritrovasse nella medesima, e che da quel non
fosse stato denunziato il Dannificante, da
lla rifarsi del proprio tutto il Danno, che si
ritrovasse, secondo la stima da publici Stimo

tori, che vuol farsi ogni due Mesi.

Delle Guardie, che si danno ai Guardiani.

Capitolo Quarto

I Priori registrino ogni Mese per mano del loro Segretario in un Libro da tenersi a tal'effetto i Nomi, e Cognomi delle volte Guardie, che detto Mese si daranno ai Guardiani suddetti, e avvertino di eleggere Persone idonee, e abili, e che non siano minori di Anni Quattordici; Ogni giorno poi di Domenica facciano fare da detto Segretario una Lista di dette Guardie, che dovranno andare per tutta la Settimana, con esprimere a ciascheduna di dette Guardie il giorno preciso, nel quale sarà la Guardia obbligata di andare con detti Guardiani alla cerca de Danni; E per mezzo del loro Bidello la faccino consegnare a detti Guardiani. Quelli debbano in detti giorni di Domenica, ed ognuno di loro separatamente intimare a detta Guardia il giorno suddetto soffrinato, senza anteporne, o posporne alcuna, ma in conformità di detta Lista.

Quella Guardia, come sopra è intimata si trovi la mattina del giorno prescrittogli nella Levata del Sole alla Porta Maggiore della Terra, aspettando ivi il suo Guardiano, ov contravenendo cadi in Pena di Bajocchi Quindici per ciascheduno giorno, che mancasse il

cha s'intenda, dal giorno di S. Angelo di Mag=
gio, sino a S. Angiolo di Settembre, ma fuora di
detto tempo incorra di bajocchi Dieci al giorno,
come sopra da pagarsi al detto Guardiano, col
quale dovesse in detto giorno assegnato andare
come sopra, per la Persona, che in luogo di det=
ta Rubrica avesse il medemo Guardiano nel
caso suddetto, che mancasse di venire detta
Guardia, purchè esso condusca una Persona ido=
nea, e maggiori d'anni Quattordici: Ma sia
detta Guardia avuta in detta mattina assegna=
to il suo Guardiano alla Porta per lo spazio di
due ore, non incorra allora in detta pena,
ogni qual volta però ne abbia dopo aver as=
sentato, come sopra fatto consapevole il
Sig.r Commissario, e in sua assenza qualche
Priore, come pure anche il Cancelliere di
detto Sig.r Commissario.

La detta Guardia dopo, che sarà andata nel gior=
no prescrittogli, come sopra, col suo Guar=
diano, dovrà comparire il termine di due
giorni prossimi avanti detto Sig.r Commissa=
rio a deporre con il suo giuramento sopra
le attenze, che avesse il suo Guardiano fat=
to nella detta sua Giornata, e alle Deposi=
zioni di detta Guardia si presti fede. E non
comparendo detto decada nella pena di

Sudditi d'applicarsi ad arbitrio dei Priori, quando per altro non ne allegasse un legittimo impedimento da conoscersi da detti Priori, e nel caso dimorino via e stratta con vi medj di ragione a comparire come sopra. Volendosi, che in caso di detta Guardia non potesse nel giorno determinatogli, come sopra andar con detto Guardiano gli via fosse sostituita un'altra, che via maggiore di Anni Quattordici, e abile.

Prohibendosi alli detti Guardiani, di non servirsi della Guardia, come sopra assegnate in fabbricare, o impiegarle in altre cose per loro servizio nelli giorni destinati alla ricerca dei Danni, sotto pena in caso di contravenzione, tanto a detta Guardia, quanto alli suddetti Guardiani di Paoli cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi in benefizio delli Priori per loro ragaglia.

Che il Sig.r Commissario abbia il terzo delle pene de Danni denunciati da detti Guardiani.

Capitolo Decimo

La ragione vuole, che ogni fatica acquisti il suo premio: Il Sig.r Commissario dovendo tener un Libro, nel quale ha da scrivere tutte le denuncie dei Danni Dati, che alla giornata gli saranno portate dalli Guardiani suddetti

ome ancora li Attestazioni della Guardia, e altre cosa conforme al praticato, sin da ora pertanto si vuole, che il medesimo Vig.le Comm.rio abbia conforme al solito la terza parte di tutte le Pene, dei Danni, che si denunciaranno come sopra, avanti di tre Guardiani, ed il rimanente delle date Pene spettino all'istessi.

= Del modo di procedere nel Danno Dato.

= Capitolo Sesto.

Il Cancelliere sopranominato, come Assistente delli Danni Dati, che si deducono in giudizio per li Richiamanti, e accuse abbia piena facoltà di procedere semplicemente, e sia tenuto nelli giorni feriali, e non feriali nelli giorni di Richiamo, cioè nella Causa di richiamo, ed accuse d'essi danni in tutto il Territorio di Tronchetto per l'esecuzione delle Pene, che saranno disposte da Capitoli in questo Quarto Libro. Dovendo però, provato, che avrà detti Richiamati, ed accusati procedere alli richiamati, ed accusati un'Intimazione in scritto a pagar la pena nel termine di giorni Cinque correnti, e detta Intimazione si presenti dal Bolevo, o in persona, o in mano de detti d'essi richiamati, o accusati quel term

passato, e non comparendo, possa rilasciare
il Mandato con altra Intimazione, notando
però il fatto ad disposizione nel Libro delli
li Richiami. Se poi comparissero li medesi
mi Richiamati, o Accusati si scrivino le loro
risposte, e se di mancassero ricorso a detti Si
ori Sammatta subito, Cancellieri stimato gli
non eserui nel Mandato gravame alcuno,
sotto la pena tutta nullità di ciò, che in poi fa
cesse.

Li Guardiani sudetti dopo seguita la Deposizio
ne, o comprovazione della Guardia fatta
sopra le loro Accuse, come è disposto nel
Capitolo Quarto dovranno mandare per
il Bidello l'Intimazione, o Bolletta ai
Domenicanti a pagar la Pena incorsa
nel Termine di giorni Cinque, da presentar
si detta Intimazione, o Bolletta per
sonalmente all'accusati, o in mano d'uno de
loro Domestici non comparendo l'Intimati
si proceda all'esecuzione delle Pene, per
mezzo del Mandato, e solita nota, e Lista
da sottoscriversi da detto Sig.r Commissario:
che comparendo s'ammettino la loro rispo
sta, come parerà di ragione, volendo domanda
rare a detti Priori, sotto pena della nullità
di ciò, che in poi seguisse, come si è detto di

Sopra

Che li Priori siano Giudici, nelle Cause del Danno Dato

Capitolo Settimo.

Li Priori di questa Terra siano, ed esser debbano Giudici secondo il consueto Giudici competenti in tutte le Cause delli Danni Dati, le quali da loro si conoscchino, e definischino sommariamente, e semplicemente, e piano senza strepito, e figura alcuna di Giudizio, ma solamente udita, e osservata la verità del fatto tutti li giorni feriali, quanto non feriale dentro il tempo, e termine giorni Venti, continui da computarsi dal giorno, che da alcuna delle parti sarà a loro stato interposto il ricorso, o fattone avanti di loro l'Istanza, quel termine passato, e la Causa non terminata sia lecito all'Appellatore del Danno Dato procedere alla esecuzione della pena, e alli Danneggianti la ratazzione del loro danno respettivamente, rimosso ogni altro Ricorso.

Item sia li Priori devanti il loro Tribunale di Maggistrato, possino mandare qualunque persone, che a loro piacerà, a parere di due, o tre volte in tutto il tempo del suo Priorato

6v

q[ua]r la vicecad[ut]a, o inadempim[en]to dei Danni nelle
Bandite p[ar]o d[e]lla Comunità, a ciò via
nel loro arbitrio per ovviare alle Fraudi;
E se saranno condotte Bestie dalla suddetta
Persona mandata come sopra, o pure fatto
il Pegno altrimenti dannificanta vi debba
allora il Fatto scrivere nel Segretario Priova
se nel Libro delle Stime, e la pena in tal ca=
so s'applichi per un terzo alla detta Persona,
o Persone, come sopra mandate, e per
due altri terzi alla Comunità.

Non facciano li Priovi in modo alcuno, verun aggra=
zio dall'emmenda del fatto danno nelle Possec=
della Comunità, ma debbano farla pagare
intieramente in conformità delle Stime sot=
to pena d'esser tenuti del loro proprij, e pa=
ga contro ciascun di loro, quale anche fatto
grazia, come sopra procedendo dal Signor
Commissario a requisizione di ogn'uno alla
quale spettanno vender tutti detti dalla Comunità
per il Pascolo della Pecora un non dopo tre
anni; E degli altri Bestiami dopo Cinque
Anni dal Giorno del Taglio, riconoscendosi
però prima dalli Sindachi della Comunità; se
detto Pascolo possa vendersi, senza danno
degli Alberi.

De Testimonij = Capitolo Ottavo =

In tutti li Richiami, che si faranno avanti
il Cancelliero, tutti per provare un Tes=
timonio d'Anni Quattordici in circa Vhas=
chio, quarto Femina, purchè non s'abbia
Interesse, o non sia affine, o Parente de tut=
ro il secondo grado d'Affinità, o consan=
guinità da computarsi secondo la ragione
Canonica, che s'intendino, e siano abili
a testificare i Parzoni, Scrittori, Lavora=
tori, Affittuarij, Vignonanti, Conduttori, Af=
fini, e Parenti, purchè non siano d'esso de=
tto Prado, e non vi abbiano interesse, come
sopra.

Quali Testimonij, essendo citati a comparire, e
intimati, se non comparissero dentro il termine
di due giorni dal giorno dell'Intimazione da pre=
sentarsi alli medesimi personalmente, o in mano
d'uno delli loro Domestici, s'gravino, e s'regra=
vino per la Summa di due Carlini per giorno
fino a tanto, che non saranno comparsi per=
sottoporsi all'esame, quando non allegasse
un legittimo Impedimento, ed arbitrio de Priori
e la detta Pena s'applichi per due terzi al
detto Cancelliero, Affittuario, e per un terzo al
Esecutore.

Chi vi scusi per causa del fuoco

Capitolo Nono.

Quelli, che passano con Bestie, o senza per qualche Possessione vicino alla Strada per la quale non vi potesse andare, essendo d'vn'altra parte aggiacente, o non vi fosse il Passo capace, o che per causa della Neue non si riconosce la strada, o per la quantità d'essa non si potesse comodamente passare si scusino, e non paghino pena alcuna; Ed il medesimo s'intenda se alcuno fosse passato vicino alla strada con Branco di Bestie, ed alcuna di quelle fosse entrata in qualche Possessione, o Terreno vicino alla Strada per passo, purchè ivi non si fermino a pascolare.

Similmente si scusino le Bestie, che si ritrovassero nelle strade sotto gli Olivi, o Quercie a mangiare Olivi, e Ghiande, che fossero nella medesima strada, o caduto in terra da detti Olivi.

Parimente si scusino le Bestie, se fossero a mangiar Ghiande, Orzo, Biada, e altri frutti esistenti in terra nelli Beni del Padrone di detta Bestia, e che fossero ivi caduti dagli Alberi de Padroni confinanti.

Quando alcuno possa esser vestito per causa della Licenza — Capitolo Decimo —

Se in alcun Capitolo di Questo Quarto Libro s'imporrà la pena a chi entra, o fa danno di Beni di altri; Si vuole, che quello, che fosse entrato con la licenza del Padrone, o quasi Padrone, o Lavoratore, o d'alcuno altro della Famiglia del medesimo, purchè dell'Uve, e Frutti moderatamente ne abbia raccolti, e ciò abbia luogo ne Danni Dati Manuali, e della data Licenza si creda al Giuramento di quelli i quali possono darla. Se poi il Danno fosse dato con Bestie, allora non s'ammetterà la Licenza, se non fosse data da proprij, o veri Padroni de Beni, e che della medema Licenza ne appariza Scrittura pubblica, e privata, ovvero per il Giuramento del Padrone con un Testimonio, altrimenti le date Licenze non vagliano, ne si attendino. Similmente si vuole, quelli i quali entrano con i loro Padroni, o Lavoratori nelle loro Possessioni, o Vigne a cogliere Uve, o Frutti, come pure se ritenessero Bestie a pascolare presente lo istesso Padrone di dette Terre, o che non contradicesse. Si vuole inoltre, che quelli i quali arrivano il tempo di Vendemmiare cogliendo Uve per Uve passe, abbruciato, Vaccino, Ribibbo, e palmerina dalle sue proprie Possessioni con la licenza però delli Priori, quali dovranno dar di ciò tal caso gratis alli Padroni de proprij Beni.

Quali si scusano per cagion dell'Età

Capitolo Undecimo

L'Età scusa per ciò il minore d'Anni Dieci ne' Danni Dati, paghi solamente la metà, della Pena.

Che a Cacciatori sia lecito andare a Caccia per le Possessioni d'altri - Capitolo Duodecimo

Sia lecito alli Cacciatori, e Uccellatori andare, passare, e venire per qualunque Possessione, senza danno; ma se faranno danno incorrino nelle Pene, come gli altri. Non possino però entrare nelli Casoli, o Capanne d'altri, o atte ad abitarvi sotto Pena di Scudi cinque per ciascuno, e ciascheduna volta: E come d'intendino Casoli, o Capanne abitate sia nella dichiaratione delli Priori.

Della duplicazione della Pena. Capitolo Decimo Terzo.

Tutte le Pene dei Danni Dati quanto con Bestie, quanto senza si raddoppino facendosi il Danno di notte, come anco [illegible] e, e solamente in qualunque modo. L'Emmenda però non si duplichi. Dichiarando, che la notte s'intenda dopo il suono dell'Ave Maria de Sonti, sino all'altra Ave Maria della mattina, che usarano li RR. Padri di S. Francesco di questa Terra.

Che nessuno rompita Bandita di questa
Comunità = Capitolo Decimo Quarto.

Chi avdirà essere il primo rompere una di ciascha=
duna della Bandite della Comunità tanto
forte, quanto da farsi con il conduttore, o
permettere in quella Bandita Bestiame a
pascolare incorra nella Pena di Venti Quà=
dici d'applicarsi in benefizio della Comuni=
tà, oltre la refazione del Danno alla meda=
ma, ma volta, che via una volta qualcuna
di esse; chi avdirà poi far danno dentro l'Ter=
mine di Anni Cinque nelle medaglie rotte ca=
de in Pena del Triplo di quell'ascenderà il
Danno da stimarsi a vigore con il riflesso al
tempo futuro, cioè, quando sarebbe potuto
valere, o potuti valere al tempo determina=
to dattagliarsi l'Alberi, o gli Alberi danneggia=
ti.

Della Pena di chi darà danno con Bestie, o
senza nella Bandita, che si chiama della
Conserva o Lamata, che è di questa Comuni=
tà = Capitolo Decimo Quinto =

Se alcuno darà danno manualmente nella Bandi=
ta della Conserva suddetta, che è di questa
Comunità, tagliando, o rompendo frasche,
Rami, Pastiche, o vinchi cadi in Pena di cinco Scu

vendo per ciascheduna Palo, o Trauca, e ciascuna
volta: E la Bestia, che vi daranno danno incor-
rino nella Pena di Giuli Due, per ciascheduna
Bestia grossa, e di Baj: Cinque per Bestia
minuta, e ciascheduna volta.

Detta Pena di che dava danno con Bestie,
" o venga nella Banditta di Vbacchia — Longa-
" Detta Comunità = Capitolo Decimo Vetto =
" "
Nessuno ardisca tagliare, o rompere alcuna vor=
ta di Legname nella Banditta di Vbacchia
Longa, sotto la Pena di uno Scudo per cia=
cheduno di detto Legname come frasca, Palo, o
Pertica, o Simile. Volendo, che via lecito so=
lamente a Bifolchi, che stanno a guardare
li Buoi in detta Banditta tagliare i Legnami
per il fuoco dentro la medesima Vbacchia, man
tre però vi stiano a guardare li Buoi, venga
incorso di Pena, come pure via anche lecito, di
tagliare Due Bacchette, o Cerrate per tor=
care li Buoi

Dal primo Novembre poi fino a tutto Febraro
ogni Anno possino in detta Vbacchia Pascolarvi
liberamente tutte le Vacche, ed ogni altra
sorte di Bestiame: ch[e] fuori di detto tempo
vi Pascolassero, incorrino nella Pena di
Baj: cinque per ogni Bestia grossa, e di
Baj: Dieci, e mezzo per Bestia minuta, e per

ciaschaduna di Esse, e ciaschaduna volta;
Volendo, che i Bovj straforj ivi possino Pasco
lare d'ogni tempo senza incorso di Pena alcu
na; E che sia lecito nel tempo di Arare de far
si pascolare, con la sua Bestia da Nome con
dotta per servitio di detto Lavoro. Sj Emmen
da poi del Danno, che si facesse in detta
Macchia dalle Bestie sia eguale alla Pena.
= Della Pena di chi dava danno con Bestie, o
senza in altre Bandite, o Selue della Comu
nità = Capitolo Decimo Vltimo =
Che altre Bandite, o Selue riguardate dalla
Comunità, ci sia la stessa pena di uno Scudo
sopra imposta nelli due precedenti Capitoli
a chi Vagliasse, o rompesse Legname d'alcu
na sorte per ciaschedun di essi Legnami, e
ciaschaduna volta. Volendosi, che nella Pena
suddetta d'uno Scudo incorra ancora quello,
che sarà trouato dentro detta Selua compra
uoui le due nominate della Conserua, o al
tra Lamata, o Macchia Longa per li confini
di suddetti, nonzià per la Strada Publiche
con alcuna sorta di detti Legnami, ancho dicen
do auerli Vagliati in altri Luoghi, fuori di det
te Selue, o Bandite, anche non indagate
il Luogo preciso, ouer l'auersa potuta fare,
o impunemente Vagliare. E se sarà trova
to con Soma di Frasche, o Legna, altra in

10v

incorra in Pena di Scudi Tre per Soma, e ciascuna
volta. E se sarà trovato con Soma di Frasche,
o di Legna, allora incorra in Pena di Scudi Tre
per Soma, e ciascuna volta. E che' intanto le
Salve predette intaccherà Alberi per tendere
Vischiatelle per Uccellare, o per altra Causa ca-
di nella Pena di un Giulio per ciascheduno Al-
bero, e ciascheduna volta. Parimente chi abbg
sarà Alberi per Santi tagliare, Secare, o vodare
dalle Botte, incorra nella Pena per ciascheduna
volta; E se alcuno averà avuto da tagliare in
Tutte le Selve predette Alberi, avanti la Publicatione,
incorra nella Pena di Scudi Dieci. Dichiaran
do, che sia lecito ad ognuno delle Bandite sud
dette della Comunità raccogliere, e portar
via Legna morte, trovate in Terra, come pure
trovar Legname, o pigliar Legname secco, frit-
tio, o crosciarelli, perchè non entri dentro la
medema Macchia con Botte; E in Effetto Mac
chia si possi cavar Sheb, cioè Piante di Ma
gli, Sheb, e Spij senza incorso di Pena alcuna
per trapiantarle.

Le Botte poi, che daranno danno in dette Selve
o Bandite non comprese vi le due approssi
di Macchia Longa, e della Conserva, o Sanc
ta Sinquarde nel Corino, e secando Tagliò
Jacorino nella Pend di Sinej Tre per Botte a
Cabina, e Romarina, e di due Cartine per
Caprina, ed un mezzo grosso per Pecora; E per

gli atti d'Anni sino alle cinque nella mede
di detta Pena; Li Cavalli Rauchi poro' dopo
ma passano passato dopo li detti Due Anni
nella Bandita stregheria, Capoliana senza
veruna Pena. Da Cinque Anni poi in sù
non ci sia veruna Pena, ne per altro dal
Consiglio non si sarà preso altro espediente,
o risoluzione non intendendosi mai per le
suddette Disposizioni di derogare a quelle
si contiene nel Capitolo XIV. detto la Au
torità, che nessuno rompi le Bandite di que
sta Comunità eccettuate però i Cavalli mas
chi, i quali però se doppo li Due Anni dal
giorno del Taglio romperanno le Bandite
di Capuliana, e stregheria non incorrino
nella Pena esposta in detto Capitolo XIV.
ma solamente in caso di Danno del Legname
siano sottoposti alla Pena, che si stabilisce
in questo Capitolo; E rispetto all'Emman
da del Danno siano tenuti a rifarlo quan
to in riguardo al Legname, quanto all'Eser
ba.

Di Bolle non si possa Uccellare nelle
Bandite della Comunità

Capitolo Decimo Ottavo

Intorno le Bandite della Comunità nesse
no osi a caccia, ne uccelli in qualunque
modo, e con qualsivoglia strumento altro

che caschi in tempo pare di Notte sotto la Pena
di Dieci cinque per ciascheduna volta.

Salvo = richiamo il Capitolo Decimo Quarto Ottavo Prohibizione delle Bestie sopra, e sotto i Comuni

Di Notte si possa Usufruire nelle Bandite
Della Comunità

Della Pena di chi darà danno con Bestie
o senza nelle Vigne del Capotoro, o Castagneto di V.
Benedetto.

Capitolo Ventesimo Terzo

Se alcuno darà danno con Bestie, o senza
nelle Vigne del Capotoro, o Castagneto di V.
Benedetto incorri nelle Pene ordinate nelli
casi respettivamente sopra espressi nelle Bu
liche di chi darà danno con Bestie, o senza
nell'altre Bandite, o Vigne della Comunità.

Della Pena di chi darà danno con Bestie, o
senza nelle Vigne de Particolari

Capitolo Ventesimo Quarto.

Qualo, qualunque darà danno nelle Vigne dei Par
ticolari tagliando Legname, cadi in pena di Uno
Scudo per Legname, e ciascheduna volta, e vole
rompere le Vigne facendo Fossi, o Frasche,
come pure, se abbatterà Alberi, acciocché le
Bestie potessero passare la Fronda incorra
nella Pena di Dieci Paolini per ciascheduna
volta, e per le Bestie, che in dette Vigne darà

Proibizione espressa delle Berline sopra, e sotto i Confini = Capitolo Decimo Nono

Essendosi veduto coll'esperienza i grave Danno, che fanno le Capre nelle Possessioni Olivate poste sopra li confini, e Confina, che pre- l'avvenire persona entri nelle Possessioni o Terreni, ove saranno Olive coltivate con Capre, Caprette, non potessero dar danno alli Piantoni, o altro Frutto alcuno, che per la detta occasione del Transito, quando però non vi fosse la strada vicina, o luogo fuori di essi Terreni Olivati, atto a passare sotto la Pena di Baj: Cinque per Capra, e doppia metà per [illegible]

Parimente sotto li confini non vi stiano, ne vi si tenghino in modo alcuno Bestie Caprine, ne Pecore, sotto la pena di Baj: Cinque per ciascheduna Bestia detta, e ciascheduno giorno eccetto che dal giorno di S. Michele Arcangiolo di Settembre, sino a Marzo, nel qual tempo possa ognuno ritenere nei suoi propri Terreni una sola Pecora senza incorso di Pena, ma ritenendone di più, e in maggior numero cada nella Pena di Baj: Due, e maggiore per ciascheduna di dette Pecore, e ciascheduno giorno.

Sotto detti Confini possi ognuno tener Buoi, Asini

di in quella quantità, che gli parerà; Hadelli
Vitelli domati sino al numero di dieci vita
mata, come pure dalle Vacche domate sino
al numero di Due otto = all'altezze; Il che pa
ro s'intenda senza danno; E ritenendosi
detti Vitelli, e Vacche ottenuto il numero, vi sia la Pena di Julio per ciascheduno
di detto Bestie, e giorno; Volendosi, che ogni
paro de Bovi, uno di questi porti il Campa
nello, o altro Sonaglio, e due Campanelli
vadino qualsivoglia numero di detti Bovi,
e in caso di contravenzione vi sia la Pena
di Baj: Due per Bovo, che non avesse co
me sopra il Sonaglio.

Della Pena di chi lava panni nelle
Fontane Pubbliche della Communità, e
dell'Acqua di quelle = Capitolo Ventesimo

Nessuno lavi panni, o qualsivoglia altra cosa den
tro alle Fontane della Comunità, nemeno
vicino a quelle, ancorchè non prendano
l'acqua dalle medesime, come pure dalle
fosse, dalle quali si prenda l'acqua per le
dette Fonti Pubbliche, sotto la Pena di Giuli
due per ciascheduna volta, nella quale
Pena incorri anche quello, che coglierà
acqua dalle dette Fontane dalli p.s. Diego
però per tutto Ottobre, eccettuate dalle

Fontana, che sè vicino alla Chiavaglie Cal-
tellare per la strada, che si và a S. Rocco,
del Fontanile della quale possa ognuno
cavar Acqua in qualunque tempo per
lavarsi Panni, e altro purchè si lavino
fuori di detta Fontana.

Item che nessuno prenda acqua dai Pozzi, o
Abbeveratori della Fontana predetta
Terra, e nemmeno vi metta Vasselle, Bicozzi,
o Barili, o alcun'altra cosa di Vetro sotto
la detta Pena di Scudi Dieci. Et instanti i
detti casi possa accusare il Guardiano, ma
ancora qualunque altra Persona possa ac-
cusare avanti il Cancelliere dell'Abbadia,
et in tal caso le dette Pene si applichino
la metà all'Accusatore, e per l'altra metà
al Cancelliere dell'Abbadia.

Che niuno ardisca di lavare dentro detta Fonta-
na della Comunità alcuna sorta di Bestie
minute cadi in Pena di Scudi Dieci per
volta potendo in detto caso non solo accusa
re il Guardiano, ma ancora qualunque al-
tra Persona, come sopra vien detto.

Detta Pena di che tratta nelli Passi, non
solo della Comunità, ma ancora del Parti-
colare = Capitolo Ventesimo Primo =
Qualunque Persona, che tenderà per uccellare

nelli Paesi della Comunità, dopo che da quelli
sono stati espulsi, senza licenza dell'Officiale
rio incorra nella Pena di Tre Carlini per
ciascheduna volta: E nella medesima pena
incorra chi metterà Stagno, o altri Ve
degni, per uccellare nelli Paesi, o Stagna
tovj dei Particolarj.

= Della Pena di chi metterà Bestie Vacci
ne dentro la Vacanda Porta di questa Terra

= Capitolo Ventesimo Secondo =

Chi metterà, ouuero condurrà dentro la seconda
Porta della Terra Bestie Vaccine d'alcuna
sorta, tanto sciolte, quanto legate, in
corra nella Pena d'un Giulio per ciascheduna
di dette Bestie, e ciascheduna volta.

= Della Pena di chi darà danno con Bestie
o senza nelle Selue del Capatoro, o Ca
stagneto di V. Benedetto = Capitolo Ventes
simo Terzo.

Se alcuno darà danno con Bestie, nella Selue
del Capatoro, o Castagneto di V. Bene
detto, incorri nelle Pene ordinate nelli casi
respettivamente sopra espressi nella Bubri
ca di chi darà danno con Bestie, o senza nel
l'altre Bandita, o Selua della Comunità.

= Della Pena di chi darà danno con Bestie
o senza nelle Selue de Particolari

Capitolo Decimo Quarto

Quello il quale darà danno nelle Selue dei Particolari, tagliando Legname cadi in Pena di vn Scudo per ciascheduna Legname, e ciascheduna volta, e volendo rompere, come pure, accabbarà se altri, acciocchè la Bestia potesse Pascolare la Fronda in corra nella Pena di Dieci Carlini per ciascheduna volta. E per la Bestia, che in dette Valee darano Danno il termine di Cinque Anni del Termine, che saranno tagliate vi sia la Pena nel primo, e secondo di detti Anni di Carlini Tre per Bestia Vaccina, o Boue: D'vn Carlio per Cauallo, o Vomaro: Di due Carlini per Capra, di due Gr.: per Pecora. E negli altri Tre Anni vi sia la metà di dette Pene. E Tali Detti Cinque Anni in dà non vi sia Pena alcuna, come vi è detto è disposto per le Bandite, e Selue della Comunità, se dette Valee de Particolari fossero incorporate con le dette o Bandita della Comunità; Ma se non fosse ro incorporate vi sia la Pena ancora doppo i Cinque Anni di Baj: Cinque per Bestia grossa, e Baj: Due per Bestia minuta, e per ciascheduna volta.

Della Pena di chi darà Danno personal
mente al Prato, o Biada.

Capitolo Decimo Quinto

Se alcuno darà danno personalmente, a Prati,
e Biade dal primo d'Aprile, sino che varan
no chiarati incorra nella Pena di Giuli Cin
que per ciascheduna volta. E se porterà
via Manno chi dirà dalle Mura, o Bar
ri cadi nella Pena d'un Scudo per Manno chio
E se stridera' Spighe incorra nella Pena di
Giuli Cinque per ciascheduna volta. Pro
cedendosi in Pena di Venti Cinque Baj: per cia
scheduno, o ciascheduna volta di mietere
Erba vicino alli Prati, Biade, e altri Se
minati, s' Emmenda via eguale alla Pena.

Danno personale all'Uva

Capitolo Decimo Sesto

Sbagliò 1
Stabiliamo
il Capitolo
Decimo
Sono 3

Chi darà danno con cogliere, o portar via Uva,
o Agresta cadi in Pena di un Carlino per Grap
po, sino a due Grappi, e da Due in su, di
no in qualunque qualità in Pena di Due
Carlini per Grappo, che cogliesse, o por
tasse via. Et essendo Forastiera Mian
da per un solo Grappo non paghi Pena alcuna

no Danno il termine di Cinque Anni dal tem
po, che saranno Tagliate vi viva la Pena nel pri
mo, e secondo di detti Anni di Giulj Tre per
Bestia Vaccina, e Bove; D'un Giulio, e Ca
vallo, e Somaro; Di due Carlini per Capra
e di due Baj: per Pecora: E negli altri tre An
ni vi viva la metà di dette Pene. E dalli detti
Cinque Anni in sù non vi sia pena alcuna,
conforme si è detto, e disposto per la Ban
dita, e Valve della Comunità, se dette Valve
dei Particolarj fossero incorporate con Valve
e Bandita della Comunità; Ma se non fos
sero incorporate vi viva la Pena ancora dopo
i Cinque anni di Baj: Quattro per Bestia
grossa, e Baj: Due per Bestia minuta, e
ciascheduna volta.

Della Pena di chi dará danno personalmente
al Grano, e Biade = Capitolo Decimo
Quinto

Ne alcuno darà danno personalmente a Grani
e Biade dal primo d'Aprile, sino che saranno
mietuti incorra nella Pena di Giulj Cinque
per ciascheduna volta. E se porterà via
Mannocchi di Grano dalla Mete, o Bar
ni cadi nella Pena di un Giulio per Mannocchio
E se strideri Spiche di Grano incorra nella Pena
di Giulj Cinque per ciascheduna volta. Proiben
dosi sotto pena di Venticinque Bajocchi per

15v

vaschaduno, o ciaschaduna Vigna di mistura Erba
vicino alli Viarè, Biade, o altri Seminati, a Lire
Emmenda sia eguale alla Pena.

Danno Personale all'Uva

Capitolo Vantesimo Sesto.

Chi darà danno con cogliere, o portar via Uva, o
Agresta cadi in Pena di un Carlino per Grap=
po, via a due Grappi, e da due in sei vino a
Qualunque quantità in Pena di due Carlini
per Grappo, che cogliesse, o portasse via. Et
essendo Forastiere viandante per un solo Grap=
po non paghi Pena alcuna. Se poi vitro=
vasse in qualunque luogo veruno, che portas=
se Uva, o Agresta più della Quantità di
Quattro Grappi, che non l'avesse nelle sue
Pertinenze, o Terreni dalla insegnava ouer
dalla Custodita cotta, o Saputa, altri=
menti incorra nella Pena di un Carlino per
Grappo sino a detti quattro Grappi. e quelli
in sei di due Carlini per ciascheduno Grappo,
e per ciaschaduna volta. Chi poi darà danno
all'Uva con manciarla incorra nella Pena
un Carlino per qualsivia quantità.

Qualunque poi che darà danno a dette Uve altre
con Portarla via con Asse, Bicozi, e cose simi=
li, oppure, a Soma cadi nella Pena di ducati
per ciaschaduna volta.

Nostro poi che vavà trovato alli Quattordici
d'Agosto vino a tanto, che non vavà vendem=
miato nelle Possessioni, o Terreni d'altri intem=
po di notte, nelli quali vi fussero venti piedi
trà levà, e Fichi, Cancheà non facesse don=
no incorra nella Pena di Bai: Vinti cinque
per ciascheduna volta, e condanno vavà
doppia la pena stabilita in principio di
questo Capitolo.

Danno Personale all'Olive.

Capitolo Ventesimo settimo.

Chi coglierà Olive d'altri quanto a piedi degli
Alberi quanto nelli medesimi incorra nella
Pena di uno Scudo per ciascheduna volta.
E sarà per cogliere le Olive tagliate, o rompe=
rà alcun Ramo con le Olive cada in Pe=
na di Scudi Dieci per ciascheduna volta. E
chi portasse Olive, che non le avesse mei
sui Terreni, o non mostrasse, o insegnas=
se da chi lecitamente le avesse avute, incorra
nella Pena di Giulij cinque sino ad un Vcorzo
abasso, e da quello in su d'uno Scudo per
Vcorzo, e ciascheduna volta; Ma che però
non abbia luogo, quando le Olive fussero
state raccolte ne Terreni abbandonati dai
Loro Padroni, in occasione d'aver terminato il
raccoglierle, ed in tal caso si stia al giuramento di

dette Padroni.

Danno Personale a Castagne.

Capitolo Ventesimo Ottavo

Chi coglierà Castagne, tanto in Terra, che su gli Alberi paghi in Pena Baj: Venti Cinque per ciascheduna volta, e chi le battarà con Pertiche, o in qualunque altro modo, paghi un Scudo per ciascheduna volta.

Danno personale a Carciofi.

Capitolo Ventesimo Nono

Chi darà Danno a Carciofi paghi di Pena Baj: Cinquanta, e dentro a Luoghi Murati paghi Scudi dieci per ciascheduno carciofo, e ciascheduna volta.

Danno Personale a Frutti

Capitolo Trentesimo Decimo

Se alcuna Persona darà danno agli Frutti degli Alberi, come Pichi, Persici, Mela, Noci, Brugnè, Visciola, Armandola, Pera, Sorbe, Boricocoli, Nocchie, Nespola, e altra sorta di Frutti non nominati in questi capitole incorra nella pena di Baj: Cinquanta, e il danno sia tolto nelli Luoghi, ove sarà il grano, e dove non ci sarà, cadi nella Pena di Baj: Venti Cinque per ciascheduna volta, e ciascheduna sorta di Frutti, comprendavi la Cerasa, la quale chi coglierà

dove non fosse il Grano, e dove fosse cadi nella
Pena di Baj: Venticinque per ciascheduna volta, e
ciascheduna volta di Fratta, compresovi la Corasa,
le quali che coglierà dove non fosse il Grano, o
Viti sù l'Albero di Esse Corase, cadi in Pena
di Baj: Cinque, e dove, e dove fossero Viti, o
Grano di baj: Venticinque per ciascheduna volta.
E sia raccogliere detti Frutti in Terra in detti
Luoghi, ove fosse il Grano, incorra nella
Pena di Baj: Cinquedici per Baj: e dove non
sarà il Grano nella Pena di Baj: Cinque per
ciascheduna volta di Fratta, come sopra non
comprendovi però detta Erasa. E che coglierà
frutti detti Frutti al Vicino Confinante, avendoli
quelli nelli suoi proprij Terreni, e impresovi
ancora l'Uva, o Agresta incorra nella Pena
del Doppio di quello sono state espresso nelli
suddetti casi, e ciascheduna Volta di Fratta, co
me parimenti se li levarà dalli ridotti, ò in
fondino dovessero Casa, o Cappanne, che si
abbiano. E quello il quale prenderà i Frutti
a seccare al Sole incorra nella Pena di Scudi
cinque per ciascheduna volta, e ciascheduna
volta di frutti, nella quale Pena incorri che
Catterà d'Albevi per far cadevon Frutti. Valen
do che chi sarà trovato a mangiar frutti nei
Terreni dove sono, e non portandoli fuori di
detta Possessioni sia anche Pena di un Carlino

17v

o mangiando mela in detti Terreni, over sono
cada in pena di Gaj: 6: per ciascheduna volta,
Et togliendo Mala, o Pera Salvatiche ancora
negli Alberi sino al numero di dieci non vi sia
Pena alcuna. Nelli Terreni poi della Comunità
chi toglierà dette Mala, o Pera salvatiche
tanto negli Alberi quanto in Terra non incor=
ra in Pena alcuna. Dichiarando che pero cor=
quale si sia solamente la Pena di Gaj: Cin=
que per ciascheduna volta, se saranno pero
lavorati, e coltivati.

Se poi detta Persona sarà trovata à portar via
Frutti non compresovi dette Mala Salvatiche
della Comunità, e delli Particolari sino al detto
numero, ove sopra di dieci ne caverà,
Sacchetti, Fazzoletti, o altre cose, che non li
averà nelle sue Possessioni, o Terreni, o non
mostrasse ove li abbia lecitamente portati
incorra cadi in pena d'un Scudo, per ciascheduna
volta, e si creda al giuramento di chi l'accuserà
sarà.

Danno Personale a Legumi.

Capitolo Trentesimo Primo.

Chi darà danno personalmente asportare, Cicerchia
Lente, Ceci, o altra sorta di Legumi cada nella
Pena di Gaj: quindici, Però mangiando detti Legumi
nei Luoghi, o Terreni, ove stanno, ma portan=
dole fuori di detti Terreni incorra nella Pena di

Gaj: cinquanta) per ciaschaduna volta, e ciaschaduna volta di Legname.

Danno Personale a Cannati.

Capitolo Trentesimo Secondo.

Chi darà danno personalmente a Cannati in fra danno e coglier, o tagliar Canne da due in due paghi due Sabtini per Canna, e da due in quie mezzo grosso per canna, e ciaschaduna volta, ed in fra fronde, paghi un grosso per ciaschaduna volta.

Danno Personale in fra fronde di Fichi.

Capitolo Trentesimo Terzo.

Chi facesse fronde di Fichi incorra nella Pena di Giulj Tre sino a mezzo Novembre, e da detto in poi di Gaj: Cinque per ciaschaduna Albero, e ciaschaduna volta.

Danno Personale in fra fronde d'Olmo, e d'altri Alberi.

Capitolo Trentesimo Quarto.

Chi parimenti farà fronda d'Olmo, o d'altra sorta d'Alberi nei Terreni, ove fossero le Viti incorra nella Pena d'un Giulio per ciaschaduna Albero, e ciaschaduna volta.

Danno Personale nel Spogar Campi.

Capitolo Trentesimo Quinto.

Chi anderà spogando campi incorra in Pena di un Giulio per ciaschaduna volta, e portando via il lo-

grana d'oro dritto incorra nella Pena di Baj:
Cinque.

In Cogliev Finocchio.

Capitolo Trentesimo Sesto.

Chi darà Danno in Cogliev Finocchio nelle Possessio-
ni, o Terreni lavorati cadi in Pena di Baj: Cinque
per ciascheduna volta. Volendo, che nessuno
gli vadi, o Limiti non ci sia Pena alcuna.

In Cogliev Vitabia.

Capitolo Trentesimo Settimo.

Chi ancora coglierà Vitabbie nelle Prata cadi
in Pena di Baj: Cinque per ciaschedun volta.

In Cogliev Franciosia.

Capitolo Trentesimo Ottavo.

Chi coglierà Franciosia nelle Possessioni
d'altri, e nel Mese di Agosto sin a Tutto Set-
te dalle Vementi inclusivamente cadi in
di Baj: Dieci per ciaschedun volta.

In cogliev Vanda.

Capitolo Trentesimo Nono.

Pavimenti chi coglierà Vande fora dopia, quanto
sotto i Confini sopra nella Pena di Baj: Dieci
per ciaschedun volta. E che le Bottaze incorra
nella Pena di Baj: Venticinque per volta: E ciò
abbia luogo dalli Venti Ottobre a tutto Novembre

Danno Personale alla Quercia, et Ellera.

Capitolo Trantesimo XI.

Se alcuno darà danno alla Quercia scammolan=
dola, e facendo Ellera cada in pena di Sol. tre
alla Quercia però saranno nelli ridotti; ma
se saranno fuori di quelli in corra nella metà
di detta Pena, e ciascheduna volta.

Danno personale ad Orti.

Capitolo XII.

Persona entri in Orti appravati altrui, e mietati
sotto la Pena di Sol. uno d'uno per ciascheduna volta
e facendo in più danni incorra nella Pena del
Doppio nemmeno entri in altri Orti non appravati
sotto la Pena di Sol. venticinque, e facendo
Danno nella Pena di Sol. cinquanta, per cia=
scheduna volta. Dichiarando, che li Orti in Cam=
pagna s'intendino ancora quelli, ove sono
Figli, o altre Ortaglie.

E chi darà Danno ad Orti di Melloni, Cedroni,
Cocomeri, Zucche, o altre cose in essi piantate
se incorra nella Pena di uno d'uno per cia=
scheduna volta.

Danno Personale a Prati di Fieno

Capitolo XIII.

Chi falcierà, o mietera fieno nei Prati ovvero
falciato, o mietuto lo toglierà incorra nella

nella Pena di Scudi sei per ciascheduna volta; Il che non abbia luogo, se i Patroni non fossero stati soliciti altre volte, ouero fossero stati abbandonati dalli Padroni, opure auuti, o tenuti per finiti, d'in cio si stia al giuramento dei medesimi Padroni.

Danno Personale in cavar Inuiti

Capitolo XLIII.

Persona alcuna Persona cavi alcuna sorta d'Inuiti sotto la Pena d'uno Scudo per Pianta, e ciascheduna volta.

Danno Personale in cavar Cacchi di Piantoni

Capitolo XLIIII IV.

Nemmeno cavi cacchi di Piantoni sotto la pena di Scudi cinque per ciascheduna Pianta, e volta. E non fosse trouato portar Cacchi, o siano Piante d'Olive, e non mostrasse da chi l'hauesse auuta, oppur dove li hauesse cauate con licenza delli stessi Padroni delle medesime piante, ouero nelli suoi Propri Terreni in corranella mote di detta Pena.

In cavar Pianta d'Olmi, et Altre.

Capitolo XLV.

Similmente chi cauerà Piante d'Olmi, Visciolo, di Cerro, o altre simili Piante cada in Pena di Scudi cinquanta per ciascheduna Pianta, e volta.

In Cavar rompere Arbori, o Barbiche, che stanno à Pergolati. Capitolo XLVI.

Chiunque romperà, o caverà arroni, Pedagnole, Pertiche, Canne, o simili cose, che stanno alle Viti, o Pergolato incorra nella Pena di un Carlì= no per Canna, o Polo di due Carlini per Pertica, di Vna Vinlj per Pedagnola, e di cinque per arro= ne. Vbaste l'arrone posto di Piantone, ouuero cauato dalla Viti, benché non fosse in Piantone si raddoppi la Pena.

In Cauar Porcine dall'apparine.

Capitolo XLVII.

Chi caverà Porcine dell'apparina cadi in Pena di Baj: Venti per ciascheduna volta; e Porcina E chi leuerà Pertiche da detto apparine benché non fossero legate, e poi non ce le rimettesse cadi in Pena di Baj: Cinque per Pertica, e essen= do legate di Baj: dieci in Pena, benche ue le ri= mettesse. Dichiarando, che non incorra nel= la suddetta Pena quello, il quale trouasse stran= ghe, o Pertiche assise, di cacciar via le Bestie, che fossero entrate nelle Possessioni, o ver= ri.

Danno Personale in portar via Paglia=

Capitolo XLVIII.

Se alcuno prenderà Paglia dall'Aia, o camerà incorra nella Pena di Giuli cinque: Ebbè ben= però Paglieri, che non siano cominciati a rompe= re incorra in Pena di Venti Carlini dopo,

che sarà rotto la prenderà ancora in pena di
un Vuolo, e per ciascheduna volta.

Di Doglier la Canna.

Capitolo XLIX.

Chi toglierà Canna dall'Orto, che sarà raccolta, o
fattone Camellotto in corra in pena di 6 gi:
Quattro per ciascheduna volta, ma essendo
sc detta Canna abbandonata dal Padrone non
sia in pena alcuna.

Di toglier Vermenti, Frasche, o altri
legnami = Capitolo L.

Chi toglierà Vermenti, Frasche, o altro Vegetabile
Horto raccolto, questo non incorra in pena
di un Vitello per Foglia: E chi toglierà Frasche
di Scalline, che fossero tagliate per servitio
delle Fornaci, benché non fossero legate cada
in pena di Vinti Cinque, e per ciascheduna
volta; Nella qual pena incorrà ancora quel
lo, che toglierà Legna Accattata, o Legata.

Danno personale in toglier Chiavi, o
Rami di Fico = Capitolo LI.

Qualunque Persona, che toglierà Pergola per
Chiavi, o Rami di Fico per Piantare, fino
al numero di Quattro (a chi) incorra nella pe
na di un grosso, da quattro fino a dieci di un
Vitello da Dieci in Vie d'un grosso per Chiavi

o Cacchio di Pichi, o per ciascheduna volta. 24r

Da tagliar Alberi fruttiferi.

Capitolo LII.

Chi tagliarà Alberi fruttiferi o Pedicone incorra nella Pena di Scudi Cinque per Albero, e ciascheduna volta; e chi taglierà Rami, di detti cada nella pena di Giuli cinque per Ramo, per ciascheduna volta. E tagliando Cacchi di Crapugli dell'Olive vinetta, o di Castagne tagliate a pedicone avanti li Tre anni, incorra nella Pena di un Giulio, e da Tre anni in Su fino alli Dieci di Giuli Tre per Cacchio, e ciascheduna volta, dichiarando, che fra' li Alberi fruttiferi si comprendino ancora la Quercia di Frutto, come pure li Alberi, o Olmi, ovvero Sfogliare la Viti. E se alcuno tagliarà Rami, o Frasche di detti Olmi, o Alberi, ove sono le Viti incorra nella Pena di un Carlino per Frasca, o Ramo, e ciascheduna volta.

Da tagliar Alberi non fruttiferi

Capitolo LIII.

Chi parimenti tagliarà Alberi infruttiferi come Carpuccie dove non fossero le Viti, e simili altri Alberi, cadi in Pena di un Scudo per Albero, e chi tagliasse Frasche, o rami di detti cadi in pena di Baj: Cinque per Ramo, purchè non ecceda in tutto un Scudo, e per ciascheduna volta

Chi tagliarà Alberi da amondare, o cogliere le Frabbe. Capitolo LIV.

Chi ancora tagliarà alberi, che servono per tenere all'ombra, o ammenizare le Fosse cada in Pena di giuli cinque per cadauno Albero in Scudi Quattro: E chi tagliarà le Rame, o Frasche di essi incorra nella Pena di giuli cinque per ciascheduna volta.

Volendo, che niuno raccolga Stabio in detti ammenizzari, ouero sotto detti Alberi sotto la pena di giuli trenta per ciascheduna volta. Dichiarando, che nelli Vodi della Communità non sia pena alcuna a raccogliere detto Stabio.

Chi tagliarà Vinchi di Vale.

Capitolo LV.

Chi ancora tagliarà vinchi di Vale sino al numero di due incorra in Pena di Gaj: due, e mezzo per Vinchio, e da tre sino à Dieci di Gaj: Quindici sino a qualunque quantità di Gajoli cinquanta in tutto, e ciascheduna volta.

Della Pena di chi darà danno alli Viani d'api.

Capitolo LVI.

Qualcuno incorrerà, e portarà via Viami d'api incorra nella Pena di giuli cinque per Viamo ma che li metesse in modo tale, che l'api non morisse cada nella Pena di un Julio per Viana, oltre l'Emenda del Danno al Padrone, la quale nel primo caso sia di due

Scudi, nel secondo d'un Scudo per ciascheduna Via
ma: Il che s'intenda doppi Officiali manofatti, e
custoditti, se poi vi trouerassero di Viaui, che stes-
sero in qualche albero, all'ora quello, che li trouerà
guadambi la mata dello Viaue, se per altro
non l'auesse trouato per l'auanti segnato; Et tro-
uandolo segnato non lo possa tocchi sotto pena di quello
che l'ha segnato, et in caso, che lo scortichasse
incorra nella Pena di Scudi Venticinque, et=
tre l'Emmenda d'un Scudo soldi mantia; sopra
lo medesimo nel modo come sopra, cadi nella Pe=
na di Scudi Dodici, oltre l'Emmenda, che sia di
soldi Scudi Due.

Della Pena di che fa Ventieri, o Stradelli
=Valli Forani d'altri. Capitolo LVII.

Chi sarà Ventieri, o Stradelli nelli Ventieri d'
altri, cadi in Pena di giulij due per ciascheduna
volta, dichiarando, che sia lecito ad ogniuno nel
tempo di mietura, o uendemmiare andare, e
tornare per le Possessioni, o Forani d'altri
anche con bo Bestie cariche di Frano, Biada,
luoa senza incorso di Pena alcuna, purche' non
faccia danno, e non vada per Orti, Vigne, o
altri luoghi ristretti, o apparati.

Della Pena di chi attraversarà Frani, o Bia
da altrui con Bestie, e senza. Capitolo LVIII.

Qualunque Persona, che attraversarà Frani

o Biade attrui dal Primo di Maggio, fino alle me=
desime incorra in pena di Baj. Cinque per cia=
scheduna volta; Vche non vi abbia luogo chi
andasse a cavar via Bestie dal Danno, oppure
vi passasse per andare alle sue Possessioni, o
Terreni ve più comodamente altrove non pos=
se passare; E se attraversarà Grani conducendo
Bestie come sopra grosse, o minute incorra in
doppio di detta Pena. E se le Bestie varanno
più di quattro per ciascheduna qualità cadino nella
Pena di Baj: cinque per Bestia grossa minuta, e
di mezzo grosso per Bestia minuta, e cia=
scheduna volta. Vche se varanno cariche la
suddetta Pena si raddoppi.

Le Bestie poi, che senza guida, o Padroni at
traverseranno detti Grani, e Biade incorri=
no nella Pena di Baj: Quattro per Bestia gros=
sa, e di Baj: Due per Bestia minuta, nasce
varanno cariche incorrino nella pena di Baj:
Cinque per ciascheduna volta, e ciascheduna
volta, che sarà per colpa della Guardia, o Pa=
store della medema in tal caso detta Pena si
raddoppi.

Della Pena di chi attraverserà Prati d'altri
o Vigne. Capitolo LIX.

Vinolesto a chi carica Vino, o porta nei suoi
prati per portarlo al suo Loco; o ad altro luogo
passino con la Bestia carica, o senza per l'al=

trui Prati non falciati sarà in cor[illegible] d'al=
na Pena, ma facendo però d'anno, a quelle pos=
sò per sentiere più breve, e vicino alla strada,
ma se nel praticar facesse la Bestia Danno incor=
rà nella Pena di un Giulio per ciascheduna vol=
ta. Dichiarando, che se nel transito con delte Be=
stie per detti sentieri le medesime uscissero accider=
talmente fuori di detti sentieri in occasione, che
passassero Persone, o s'incontrassero con al=
tre Bestie in tal caso non vi sia Pena alcuna.

~~Della Pena di chi trasgredirà Prati, &c.~~

~~Trà con Bestie, o senza. Capitolo LIX.~~

Della Pena di chi sarà danno con Bestie,
o senza all'Erba segnata, o Bandita.

Capitolo LX.

Possi qualunque Persona riservar Erba nella sua
Possessione, o Pertenè, ne Luoghi però atti a far
fieno, e se il Luogo sia alto, o non vene stia
alla dichiarazione dei Priori. Detti Luoghi
però si dovranno segnare, o con stoppia at=
taccata agli Alberi, e sassi posseno ovvero con
Banchetta, e come potrà in Terra condot=
ta stoppia, o altro segno in cima, facendo
precedere la Notificazione dal Bando del det=
to Luogo riservato con descrivendosi per Vocabolo
e Confini, e poi detto Bando venga fatto la

da detto Balico la Batazione in Cancelleria da
scriuersi dal Cancelliere nel Libro degli atti Civi
li. Chi para, facesse Danno nelli suddetti tus=
ghi sagnati, o banditi come sopra in mietere,
o cogliere Erba, o Foglia, che fosse falcia
to, o in qualunque altro modo cadi in pena di
quelli Vei per ciascheduna volta. E la Bestie, che
davanno danno intorno nella Pena di Vinti
Tre per Bestia Grossa, Baj: Tre per ciascha
duna volta: Volendo, che detti Luoghi da vi
versarsi come sopra non si possino riservare
nelle Valve.

Della Bestie, che davanno Danno alli
Vrani, o Biade. Capitolo LXI.

Le Bestie, quali davanno danno a Vrani se
minati dal giorno della Vemanta per tutto
il Mese di Febraro incorrino nella pena di un
Giulio per Bestia grossa, e di Baj: due, e mez
zo per Bestia minuta. Dal primo poi Mar
zo sino a Tanto, che varanno spicchati adi
no nella Pena di Giuli Due per Bestia gros
sa, e Baj: Quatro per Bestia mischiata, e di
sbarine per Baj: quatro per minuta, e per
sbarine di Baj: Due, e per ciascheduna volta
E davanno danno alle Biade sodetto nella
Pena della metà di detta Pene respettivamen
te in ciascheduno di detti Tempi, e per ciascheda
na volta, e qualità di Bestia.

Dichiarando, che per l'Habitine d'ogni Vacca di Bestia vi sia sempre la metà delle Pene imposte in questi Capitoli per ciascheduna Bestia grossa, e minuta.

Et per detta Bestia darann danno a Biada, Barconi, e Mannocchi di Grano, ue mangiando, o cauando fuori detti Mannocchi da detta Biada, o Barconi incorrino nella Pena di un Giulio per Bestia grossa, e mezo per Bestia minuta. E lasciando, o guastando detti Barconi, o Biada incorrino nella Pena di cinque Giuli per Bestia grossa, e della Biada per Bestia minuta, e ciascheduna uolta, e facendo poi danno a Barconi, o Biada di Biada mangiandola, o cauando fuori Mannocchi, o lasciandole, o cauando fuori detti Mannocchi, incorrino nella metà delle Pene sopra espresse per i Giuli in ciascheduno di detti casi, come sopra.

Et chi introdurrà Bestie nelle Possessioni altrui dentro tre giorni doppo terminata la Mietitura nella Montagna incorrerà nella Pena di Baj: Quatro per Bestia grossa, e di Baj: Due per minuta, e ciascheduna uolta.

Item, se le dette Bestie darann danno al Grano tritato, e Cottato nell'Aia, incorrino nella Pena di Giuli Cinque per Bestia grossa, e della metà per minuta, e ciascheduna uolta.

Delle Bestie, che darann Danno alle Viti.
Capitolo LXIII.

Da alcuna Bestia grossa si trovasse dal primo
di Agosto sino per tutto li quattordici di detto
nelle Possessioni, o Terreni coltivati, ove fos=
sero Viti piante d'alberi tra Viti, e Viti, che
fra loro possino passare un paio di Buoi
coll'aratro incorri nella Pena d'un Giulio per
Bestia, e cio s'intenda senza il danno, che sen
za Padrone, o altra Persona, che la guarda=
sse: Se poi fosse presente il Padrone, o altra
Persona, come sopra, e che la Bestia non face=
sse danno, o vero fosse legata in modo, che non
potesse far danno, non incorra in Pena alcuna,
ma se si troverà con danno alle Viti, Propagini,
o Vbaffi la Pena sia uguale all'Emmenda.

Dalli quattordici Agosto poi sino, che non sia ven
demiato, se si troverà Bestia grossa in dette
Possessioni, o Terreni come sopra, senza dan
no, e di notte incorra nella Pena di Baj: 4
Venticinque, ma con danno, di detto tempo
di notte la Pena sia il doppio dell'Emmenda,
purché non sia maggiore di Baj: Venti Cinque. Sta
ccendovi il Padrone, o altra Persona, come
sopra, o non facesse danno non cadi in Pena
alcuna.

Le Bestie minute incorrino nella Pena di Baj: cinque
per ciascheduno di loro, e ciascheduna volta, se
faranno danno a Vbaffi, Propagini, o Viti, ma
senza danno non incorrino in Pena alcuna.

Le Bestie, che darano danno a piante di
Viti, o altro sottoposte da frutto.

Capitolo LXIII.

Le darano danno a Piante, o Piedi di Viti, che
siano da quattro anni in giù incorrino nella
Pena di Bol. Dieci, e da quattro anni in maggior
tempo d'un Vitio per Bestia grossa, e in me
tà di detta Pena in Bestia minuta, e cias
cheduna volta: E alli Porcini da frutto cadi
no in pena di Bol. cinque per Bestia grossa,
e della metà per Bestia minuta, e ciascu
duna volta.

Delle Bestie, che daranno d'anno a
Piantoni d'Olive. Capitolo LXIV.

Le Bestie, che daranno danno a Piantoni d'Olive
incorrino nella Pena di Bol. Cinquanta, se
daranno detti Piantoni d'anni Quattro dopo
detto tempo sino ad anni Dieci incorrino de
Le Bestie nella Pena di Bol. Dieci per cias
cheduna Bestia, e qualunque volta: Sia per
Bestia minuta nella metà di detta Pena: e
se daranno poi danno agli Olivari, in luo
ghi Vedi, e non sottoposti, gadino nella Pena
di Bol: Cinque per Bestia grossa, e per Bol.
Due per minuta, e ciascheduna volta. Circa
al detto tempo delli suddetti Piantoni si creda
al giuramento del Padrone delli medemi. Se
le Bestie vedessero poi comparse di Cachj

vinaccie di Piantonj, che fossero tagliate a pedi=
one, o rovinate da tempesta, cadina nella
Pena di Bai: Venti Cinque per ciascheduna Bes=
tia, e doppo mesi per Bestia minuta, e que=
lunque volta, oltre l'Emenda del Danno
al Padrone, la quale in questo caso sia d'uno
Scudo, se però fosse stata legata tutta la congiunta
ma non roda tutta di vista alla vltima del
Danno.

Nascie dal primo di Novembre per tutta la sta=
gione dell'oliue, se saranno trouate Be=
stie sotto detti Piantoni, doue stiano, e ri=
colte in terra l'Oliue, incorrino nella Pena
di Bai: Cinque per Bestia Grossa, e Bai: due
e mezzo per Bestia minuta, e ciascheduna
volta: Nuoci poi di detto tempo non sia
persa alcuna, eccettuato li Boui, quali sia=
no trouarranno di notte senza custodia nelli Ol=
iueti cottiuati, tanto vegnati, come sotto li Con=
fini, Banchi non facciano danno incorrano
nella detta Pena.

Della Battia, che daranno danno a frutti

Capitolo LXV.

La Battia, che daranno danno ad alberi di
Pera, Mela, e altri frutti, con rodere detti
detti alberi, quanto con mangiar li frutti di
essi, ancorche gli alberi cadino in Pena di Bai:
Mezza per Battia grossa, e di Bai: cinque per

minuta, e per ciascheduna sotta, e per qualun
que sorta di detti alberi, e frutti, il che non abbia
luogo nella Pena, e Pratica della Cau
matà posta sotto li Confini, nella quale non si
via pena alcuna.

Delle Bestie, che daranno Danno a
drata di Biche

Capitolo LXVI.

Similmente le Bestie daranno danno a ti
chi nella drata, o in altre cose, che posseno
in qualunque luogo, incorrino nella Pena
di Due giuli per Bestia grossa, e di un giu
lio per Bestia minuta, e ciascheduna vo.

Delle Bestie, che daranno Danno a
Castagne.

Capitolo LXVII.

Le Bestie, che daranno Danno ad alberi di Ca
stagne tagliate a pedicone, vedendo ancora
Caccij rimossi vicino a Cinque anni incorrino
nella Pena di Due Carlini per Bestia grossa,
e di due Carlini per Bestia minuta, e da lì
que in sù anni nella metà di dette Pene, e
ciascheduna sotta. Che se daranno danno a frut
ti di Dette Castagne, cadino nella Pena di un
Giulio per Bestia grossa, e di mezzo Giulio
per Bestia minuta, e ciascheduna sotta.

Delle Bestie, che daranno Danno a Legume = Capitolo LXIII.

Se le Bestie daranno Danno, a Orci, Cicerchia o Fave, Lenti, o altra sorta di Legume cadino in Pena di Gaj: Dieci per Bestia grossa, e di cinque per minuta per ciascheduna volta; E fuori poi di detto tempo non vi sia pena alcuna.

Delle Bestie, che daranno danno a Cannati = Capitolo LXIV.

Alli Cannati parimenti, se daranno Danno le Bestie incorrino nella Pena di Gaj: dieci per Bestia grossa, e di cinque per Bestia minuta, e d'ascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno Danno a Prati di Fieno. Capitolo LXX.

Se le Bestie daranno danno a Prati di Fieno dal principio del Mese di Marzo sino alli dieci di Luglio incorrino nella Pena di Sicletre per Bestia grossa, e di Gaj: Tre per Bestia minuta, e d'ascheduna volta. E fuori poi di detto tempo non vi sia pena alcuna.

Del Bestie, che daranno danno ad Orti = Capitolo LXXI.

Se le Bestie daranno danno ad Orti di qualun volsa, cadino in pena di giulj cinque per ciasch

dano d'invito.

Della Bestia, che davanno Danno a Biada,

Capitolo LXXII.

Le Bestie, che davanno danno alla Biada sopra, che sotto li confini dalli Vanti si dice ove per tutto Novembre vadino in Pena di Baj: cinque per Bestia grossa, e dalla metà per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che davanno danno ad Orti — Capitolo LXXIII.

Le Bestie, che entreranno negli Orti murati, o appaccati incorrino nella Pena di Baj: tre per Bestia grossa, ed un giulio per Bestia minuta, e ciascheduna volta. E facendo danno le stesse Pene si raddoppino. Se detti Orti poi non saranno appaccati incorrino nella Pena della metà. E chi davanno danno ad Orti, o vero Vaccaloni, Cedroni, Cocommeri, o simili cose cadino nella Pena di Baj: Cinquanta per ciascheduna Bestia grossa, e Baj: cinque per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Del Bestie, che davanno danno a Pagliaj.

Capitolo LXXIV.

Le Bestie davanno Danno a canari, o Pagliari ancora con quattro li, e distesoli cadino nella Pena di una Giulio per bestia grossa, e baj: cinque

~~per minuto~~ e ciascheduna volta.

Della Bestie, che daranno Danno alli Vsi,

o Bagnature. Capitolo ~~LXXV.~~

Le Bestie, che daranno danno alli Vsi, o Bagna-
ture in tempo, che sono Vede le Bagna con
attraversarle ancora incorrino nella Pena di
duro Vcudo per Bestia grossa, e di Cinque
Vsi per minuto, e ciò s'intenda dal primo
di Nouembre, per tutto Febraro.

Dal Bestie del Chacciatore.

Capitolo LXXVI.

Le Bestie del Chacciatore di questo Luogo, que
la passo, che dourranno Chacciarsi volamente
potranno Pascolare sopra i Confini, in tutti
quelli non proibiti, come la detta, e in
questo Luogo priuatamente alle Bestie de
nute de Particolari senza Danno. E potra
nno la dette Bestie abbeuerarsi anco sopra
Confini in caso di bisogno con la licenza de
Pastori, purche non facci danno; e che face
da danno in detti luoghi non possano pascere
ed abbeuerar, come sopra incorrino nella pe
na della Pena disposta in questo Quarto Libro,
in riguardo delle Bestie, dagli atti; E des
trando, e danneggiando nei Luoghi proibiti co
me tratto alla Pena delle Bestie dei Particolari.

Della Bestie degli Affidati

Capitolo LXXVII.

Le Bestie, che saranno state affidate nelle Bandite, o sarà affidate dalla Comunità, se faranno danno in dette Bandite incorrino nella metà di detta Pena disposta nella Rubrica sotto li Capitoli di ciascuna Danno alle Bandite della Comunità, ma se poi uscirono fuori delli Confini, e facendo Danno cadino nella pena in essi stabilita in detti Capitoli.

Delle Pene de Forastieri, che danno con Bestie, o senza.

Capitolo LXXVIII.

Le Bestie de Forastieri, che saranno entro questo Territorio, benche senza Danno, come pure facendo Danno incorrino nella Pene disposte nei Capitoli di questo in questo Quarto Libro, conforme la Qualità del Danno, luoghi, e tempi, ovvero in quella Pene quale saranno pagate gli Homini di questa Terra nella Patria de Padroni di detta Bestie, e ciò a delegio, ed arbitrio di questi Rettori, e la detta Pena ne avranno luogo ancora contro il Forastiero, che facesse Danno in questo Territorio, come pure se non lo facesse, e fosse trovato nelle Possessioni, o Terreni, nequale secondo la disposizione di alcuni Capitoli di questo Quarto

Libro sie[n]do l'ingresso. Volendo in riguardo
alle Porci, che vi sogliono trovatti esser de dett[i]
forestieri in questo Territorio, incorrino nella
Pena di Baj: Dieci per Porco, senza danno, e
con Danno di Baj: Venti, mettal Pena procedu[ta]
na dett[o] Capitolo di questo Quarto Libro nott[a]
ve vista imposta pena maggiore per la
Battiegvosa, quale sia sospesi attendi.
Dichiarandosi non comprendersi sotto nome
di Forestieri gli Uomini della Terre di Van
Nameh, Bolca antica, e altre nomina
te nel Capitolo Venticinque del Libro Primo
di questo statuto.

Del Numero dei Porci da tenersi per Famiglia. Capitolo LXXIX.

Nessuno di questa Terra ardisca tenere quatro
sopra, quatro volte li Confini più di Due Por
ci, per Famiglia senza licenza in scrivere per ciaf
cheduna volta, e facendone più di detto nu
mero incorri nella Pena di Diesj cinque per por
co. Volendo, che detto li confini si debbano te
ner legati ritenendoli nelli Terreni d'altri,
sotto la pena in caso di contravansione di un
Diesi per Porco non legato, e ciascheduna volta,
che non facesse danno. E per le strade
Pubbliche debbano avere una fune al collo. Ancora
se ritroveranno Porci nella Possessioni,

Varrani d'altri ancorchè non facessero danno, in-
corrino nella Pena di un Giulio per Porco.

Di più questo lasciarà andare alcuno di detti Porci
ossiano Verrate sciolte per questa Varra in qua-
lunque tempo incorra nella Pena di grani
cinque per ciascheduno di detti Porci, e qualun-
que volta. Il che però non abbia luogo quan-
do si conducessero per servarli dentro la strada
o chiacchiarli per uso della Mercanzia.

Dichiarazione della Bestia Grossa.

Capitolo LXXX.

Sotto nome di Bestia Grossa s'intendino inclu-
si l'infrascritti Bovi, Vacche, Bufali, Ca-
valli, Somari, Muli, Porci, e Capre, eccet-
tuato l'allevine di detta Bestia, e quando
allevine si usia dampra la metà delle Pene di-
poste in questo presente Libro, come anche vie-
detto al Capitolo Vagliantino.

Bestie che si mettessero in fuga.

Capitolo LXXXI.

Se alcuna Bestia si metterà a fuggire o per pa-
ura, o per capriccio, o altra causa, e non
facesse Danno non incorra in Pena alcuna se
però il Padrone di essa vi andasse subito, ar-
restarla, ma volendo pagare l'Emenda secondo

Del Danno.

Della Pena di che Vendamma avanti il tempo. Capitolo LXXXII.

Benché ogniuno via della sua Robba ghodere debba, e absoluto nulla dimeno per evitare li Danni si Statuisce, che veruno ardisca Vendammare, e cogliar Herba, o Vome, Cotte, o Biconzi ne le sue Possessioni, avanti il giorno di S. Angiolo di Settembre sotto pena di un Scudo per ciascheduna volta, quando non sia prorogato dal Consiglio il tempo da incominciarsi la Vendamma, et in caso di proroga abbia luogo la detta Pena anche per il tempo prorogato.

Dell Emmenda del Danno Capitolo LXXXIII

Intenti i singoli Capitoli di questo Quarto Libro nel quale si sono stabilite le pene pei Danni sempre si intendino salva riserva dell' Emmenda del Danno tanto da darsi dalli Stimatori, quanto con Bestie, Del qual danno se ne faccia Ricorso dalli Stimatori della Comunità la Stima come se anche dispone nel Libro Primo al Capitolo „ XIX „ ma nelli casi nelli quali non si potesse dare detto Danno stimare tanto via l' Emmenda, quanto via la Pena.

Che dove non vi è Danno non vi viola la Pena.

Capitolo L. XXXIV.

Dove non è il Danno ivi non viola la Pena, se non quando vi punisce l'Ingresso, come in al cuni delli Capitoli si è punito, nel qual caso vi procede alla Pena per l'Ingresso.

Della Prevenzione del Danno.

Capitolo L. XXXV.

Per rimediare alle frequenti controversie, che il passato sono insorte intorno alle prove de Danni dati. Si statuisca, e ordina, che se si sarà provato star alcuna Bestia nella Possessione, o Terreni d'altri, benchè non stata veduta da Testimonio far danno, e che poi effettivamente si ritrovasse il danno si presume in tal caso esser detto Danno stato fatto da detta Bestia, ogni qual volta però si conoscesse esser stato fatto detto danno di fresco da dichiararsi, come s'intenda di fresco dalli Stimatori pubblici col mezzo del loro giuramento, ed in tal caso di discordia si deggia il terzo, o due Concordi si stia: E il Padrone di detta Bestia possi l'Emenda se non proverà in contrario. Quale abbia ancora luogo, se si trovassero Bestie, che fossero la-

sarà fuori della Possessione, e Terreni in modo
provò che in essi potessero arrivare, o entra
re, o che vi si trovasse il danno di frutto
come sopra non provandolo come vi è detto in
contrario dal Padrone di detto Bestie.

Sia Lecito alli Padroni delli Terreni danneggiati
ritenere gli animali danneggiati per condurli
alla Dispositaria di Detto Luogo di ritenere
con darne subito l'avviso avanti il Cancellie
re giuramentato, e stimato per il pagamen
to del suo Danno, giusta la tenzione
di detta Bestia, veglia nell'istesso Terreno
danneggiato, e vegliando fuori di detto Terreno
non s'attendi ritenzione veglia, overo in
luogo di danno, se dal Padrone di detti anima
li non vi giustificherà in contrario.

Sia Lecito ancora alli Danneggiati farsi dare
ancora il Pegno dalli Danneggiatori, ritrovati
pure nel Luogo del Danno, e detti Pegni pos
sessati, che varanno al Cancelliere effettua
rio abbiano forza di prova del medemo Dan
no, purchè non si provi in contrario da esso
protesto in contrario.

Della preservazione de Danni, e della Pena. Capitolo LXXXVI.

Se il Danneggiato non avrà fatto li Richiami,
o cursa del Danno patito dentro il termine
di Due mesi continui del giorno del Danno
Dato, e rimedemè richiamo, a cursa non aver
ne prosseguito dentro il termine di Vno
mese del giorno dell'ultima fatta, o
richiamo fatto, che sia venuto all'esse=
cuzione della risarcione del Danno, benchè
non fosse consumata detta Esecuzione non
stia più intesso.

Il Cancellier Assistente abbia tempo otto mesi
correnti dopo, che avrà terminato il Giu
stizio ad esiggere le Pene di detti Danni
nel modo, e forma, che l'esequiva per
l'avanti.

I Guardiani poi abbiano tempo un mese do
po finito l'esercizio del Danno detto a
risquotere le Pene nel modo, e forma pa
rimenti, che l'esequivano durante detto
esercizio, quali termini respettivamente
passati non siano detto Cancellier, o
Guardiano più intesi per l'esazione di det=
te Pene: Dichiarando, che possa bastare
altrimente ancora d'aver fatto l'esazio=
ne delle Pene dentri termini assegnatico
me sopra.

Dell'Interpretazione de' suddetti Capitoli del Danno Dato. Capitolo LXVIII.

Se tutti, e singoli sopradetti Capitoli, nelli quali non fosse stata imposta certa Pena, fossero procedenti di simile, o simile, e vi fosse alcun dubbio sopra l'Intelligenza, o similitudine de medesimi nasciuto sopra l'intelligenza di questi Capitoli, quanto per decidere la differenza, che insorgasse tra l'Accusatore, Accusato, e Testimonio, quale avanti il Podestà in tal caso dovrà dapotarsi in scritti, e per gli atti del Segretario Comunitativo, e dove di medesimo officio non vi fosse, avanti gli suddetti Priori, quando fanno il Udienza nel Palazzo Comunale, ed ivi conietturà, come stimerà di ragione, e dove non fosse la similitudine s'arbitri la Pena da detti Priori.

Che un Capitolo non tolga l'altro.

Capitolo LXXXVIII.

Se un Capitolo di Questo Libro non parli, nè voglia disporre nemmeno togliere l'altro, ma se fossero due Capitoli, che parlassero d'una istessa materia il Cancelliere, e Guardiano, prenominati debbano servirsi di quello, che è più maggiore di Pena a dichiarazione occorrendo delli detti Priori, perchè Danno Dati non remanghino impuniti, o quelli, che li commettino paghino la meritata Pena, ed i Danneggiati conseguiscano la ristorazione del Danno.

Della Restrazione delle Pene.

Capitolo LXXXIX.

Si statuisce, e ordina, che le Pene non si debbano esigge=
re dall'effettuazio del Danno Dato, nammeno dalle
Guardiane, e Communità vuolsi solamente per la
contravenzione, e si esiggà una volta Pena, e così
s'intenda quanto vi è esposto nelle antecedenti
Capitoli, doue si dice, che la Pena s'incorra per ogn=
chedunà volta ——

Fine.